MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'EDILIZIA PRIVATA

Art. 3

Piano di rientro dell'abusivismo di necessità

I comuni, ai fini della realizzazione di programmi di intervento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano le zone maggiormente interessate dall'abusivismo, con particolare riferimento agli immobili utilizzati come abitazione primaria. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici determina, con proprio decreto, i criteri di formazione e i contenuti dei programmi di intervento, nonche' le modalita' di concessione dei finanziamenti. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1 si provvede utilizzando le somme, eccedenti gli importi di lire 2.550 miliardi per il 1994 e di lire 5.915 miliardi per il 1995, relative agli introiti derivanti dall'articolo 1. Le predette somme sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Versione in vigore dal 29 luglio 1994, non più in vigore dal 27 settembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata
Estremi	Decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468
Capo	I — Regolarizzazione di violazioni edilizie e misure diverse
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-rilancio-economico-ed-occupazionale-dei-lavori-1994/art-3-piano-di-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

rientro-dell-abusivismo-di-necessita/versione/0